



COMUNE DI ROVEREDO DI GUA'

Provincia di Verona

Via Dante Alighieri, 10
37040 Roveredo di Guà (VR)
☎0442/86014 – 86056 - Fax 0442/460110
✉ info@comuneroveredo.vr.it
PEC: info.roveredodigua@stpec.it

UFFICIO ANAGRAFE

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in Legge 4 aprile 2012, n.35

DECORRENZA 9 MAGGIO 2012

I cittadini che intendono fissare la propria residenza in questo Comune possono presentare la dichiarazione anagrafica (modulo "DICHIAZIONE TRASFERIMENTO DI RESIDENZA") che deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l'ufficio anagrafico del comune, ovvero inviato con le seguenti modalità:

- per raccomandata all'indirizzo
COMUNE DI ROVEREDO DI GUA'
VIA DANTE ALIGHIERI n.10
37040 ROVEREDO DI GUA'-VR

- per fax al n.0442460110

- per via telematica.

Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
- d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.
 - Indirizzo **PEC** del Comune di Roveredo di Guà: **info.roveredodigua@stpec.it**
 - Indirizzo mail del Comune di Roveredo di Guà: **info@comuneroveredo.vr.it**

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A).

Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B) .

Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.

GLI EFFETTI GIURIDICI DELLE DICHIARAZIONI DECORRONO DALLA DATA DI PRESENTAZIONE

(L'ufficiale d'anagrafe nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione, effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute)

Si comunica che a seguito dell'iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione) questo ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione stessa e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.

*In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli art.75 e 76 del D.P.R. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il **rilievo penale della dichiarazione mendace.***